



CAMERA CIVILE RIMINI

IL DEDALO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' DELL'AVVOCATO TELEMATICO

**Relatore Avv. Mauro Gualtieri - Foro di
Rimini**

(testi sviluppati con l'Avv. Andrea Deangeli di Rimini)

LA TEORIA GENERALE DELLE COPIE INFORMATICHE

- L' art. 1, comma 1. del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 07.03.2005 n. 82) pone una serie di definizioni, occupandosi anche delle copie informatiche :

- i bis) **copia informatica di documento analogico** (cd. copia semplice): il documento informatico avente «contenuto identico» a quello del documento analogico da cui è tratto (**trascrizione o conversione da immagine a testo con strumenti «OCR»**);

La copia “semplice” che consiste nella riproduzione, in un secondo documento, del medesimo testo dell’originale mediante “riscrittura informatica” del contenuto di un documento cartaceo, utilizzando qualsiasi risorsa tecnologica

Es. citazione per chiamata di causa di terzo da notificarsi via pec e che contenga la trascrizione degli atti delle parti costituite e del provvedimento autorizzativo del Giudice

- i-ter) **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico**: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (**copia fotografica o «copia per immagine» o «scansione»**);

Si tratta della creazione di un documento informatico che riproduce il medesimo testo dell'originale in quanto ne assume il medesimo aspetto grafico; rientra in questa definizione anche l'acquisizione per immagine alias *scansione o scannerizzazione*

- i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; il medesimo testo viene riprodotto con una diversa tecnica (**si tratta della riproduzione del medesimo testo in un diverso formato informatico: ad esempio da .doc a .pdf; da .rtf a .doc; da .txt a rtf**);

- i-quinquies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (**un altro originale ad ogni effetto**);

UN GROSSO PROBLEMA «CULTURALE»

I DUPLICATI INFORMATICI

- Da qualche tempo (marzo 2015) è possibile scaricare dai fascicoli telematici, tramite il Portale dei Servizi Telematici (pst.giustizia.it) e gli altri Punti di Accesso (lextel, Giuffrè, etc.) sia le **copie informatiche** che i **duplicati informatici**.
- Entrambi i file sono **UTILIZZABILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC E PER I DEPOSITI TELEMATICI**

DUPLICATO E COPIA INFORMATICA

CONSULTAZIONE DOCUMENTO FASCICOLO - CC

Corte d'Appello di Bologna 

FASCICOLO (CC - 1764/2008)

Data Iscrizione	20/10/2008
Ruolo	GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
Materia	Diritti reali - possesso - trascrizioni
Oggetto	Proprieta
Sezione	1 SEZIONE
Giudice	DI PASQUALE RICCARDO

DOCUMENTO del 30/03/2015

Tipo Documento	
Depositante	DI PASQUALE RICCARDO

ALLEGATI

Allegato: 17837953.xml.p7m (3131 byte)

-  Scarica duplicato informatico
-  Scarica copia informatica
-  Visualizza l'impronta informatica del file (cd. *hash*)

- Vi è però una differenza sostanziale tra copie e duplicati, in quanto la attestazione di conformità non è in ogni caso prevista per i duplicati, mentre è necessaria (allorquando è richiesto che la copia sia «conforme») per le copie informatiche.

Valore dei duplicati informatici

- Ai sensi dell' art. 23 bis, comma 1, CAD:
 - “I duplicati informatici hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono estratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71”.

- I duplicati informatici sono gli «originali» informatici memorizzati all'interno del fascicolo telematico.
- Se si tratta di atti di parte o del giudice devono (rectius: dovrebbero) essere sottoscritti digitalmente e, in dipendenza del tipo di firma, possono avere estensione .pdf o .p7m.
- In particolare, gli atti firmati con tecnica Cades assumono l'estensione .p7m e devono essere decrittografati per essere visualizzati (ad esempio, con Dike); gli atti firmati con tecnica Pades mantengono l'estensione originale (tipicamente .pdf) e vengono decodificati dallo stesso software di lettura, nel quale si attiva il «controllo firma».

A differenza delle copie, i duplicati dei provvedimenti del giudice non presentano la caratteristica “coccardina” che riporta l’indicazione del/i soggetto/i sottoscrittore, né il numero di repertorio o di ruolo o cronologico.

La mancanza del «disegno» della coccardina e dei riferimenti di registro provocano spesso un certo disorientamento nell’interprete «burocratizzato», che è portato a ritenere che manchi la D.O.C. del provvedimento, il suo «marchio di fabbrica» e non sa come esercitare il proprio ostracismo amministrativo.

E nel caso in cui non vi sia alcun pannello di firma sul duplicato?

- E' possibile trovare negli archivi del PCT duplicati informatici che invero altro non sono che la scansione del provvedimento eventualmente scritto di pugno dal Giudice, o la scansione del provvedimento dattiloscritto, o, ancora, la scansione dell'atto introduttivo di parte depositato "cartaceo" e scansionato e caricato dalla Cancelleria.

Ricordando gli obblighi del cancelliere.....

- Per l'art. 9 del DM 44/2011 *“Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo“*. Da tale norma discende l'obbligo (più teorico che concreto, stante la cronica assenza di mezzi e personale adeguati), a carico della Cancelleria, si scansionare tutti gli atti e provvedimenti cartacei che vengano depositati così inserendoli nel fascicolo telematico del processo.

I SOSTENITORI DELLA TESI MAGGIORITARIA MENO RIGOROSA

- Secondo la maggioranza dei più accreditati studiosi di informatica giuridica

Avv. R. Arcella

<https://avvocatotelematico.wordpress.com/?s=duplicat&search=Vai>

Avv. M. Minardi <http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-notifica-del-duplicato-informatico-originato-dalla-scansione-dopo-la-legge-1322015/>

Avv. Minazzi <http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/>

la anomalia di detti file non escluderebbe la loro natura di duplicato e quindi li considerano come tali a prescindere dalla firma digitale ad essi associata

Queste in estrema sintesi argomentazioni dei sostenitori di questa tesi

- l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, stabilisce che la copia per immagine di un atto o di un provvedimento equivale all'originale qualora sia inserita *sic et simpliciter* nel fascicolo informatico, **anche senza firma del cancelliere**, ovvero trasmessa in allegato ad una comunicazione telematica del procedimento
- i soggetti di cui al comma 9-bis sono autorizzati ad estrarre duplicati e copie delle suddette copie per immagine che, nel caso delle copie, equivalgono all'originale, ove ne sia attestata la conformità;
- la norma non prevede che l'ottenimento del duplicato sia subordinato alla natura originariamente informatica del *file* e alla sua sottoscrizione con firma avanzata.

La tesi più rigorosa:

- nel momento in cui il sistema genera un duplicato informatico di atti e/o documenti che non sono stati depositati come originali informatici, il relativo duplicato informatico ha lo stesso valore legale di una semplice copia e per acquisirne uno diverso deve essere munito dell'attestazione di conformità prevista dalla normativa vigente;
- da un punto di vista tecnico informatico, il duplicato di un *file* è un *file* identico al precedente e dunque avente la stessa sequenza di *bit*, da un punto di vista giuridico se l'oggetto di cui trattasi è un documento il suo valore legale e la sua valenza in quanto duplicato informatico (equivalente all'originale senza necessità di attestazione di conformità) è tale soltanto se tratto da un originale informatico (ovvero, se consiste nella medesima sequenza binaria);
- tutte le volte che viene scaricato un duplicato informatico di un atto presente nel fascicolo del procedimento che non sia un originale informatico sia in senso tecnico che in senso giuridico, l'oggetto che si ottiene (sebbene denominato «duplicato informatico») è in realtà una copia informatica e necessita, per acquisire valore legale, di un'attestazione di conformità apposta con le modalità previste dalla normativa vigente

I POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATO

- Si tratta di **limitati** poteri che sono stati nel tempo attribuiti all'avvocato e che trovano la propria fonte normativa in diverse disposizioni di legge
- **POSSIAMO INDIVIDUARE 6 DISTINTE IPOTESI**

Le 6 ipotesi di “poteri di autentica” dell’avvocato....

- 1) ex art. 83, III, comma, cpc nel testo Testo introdotto dall’art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69. in relazione al **poteri di autentica della procura nel processo telematico e nelle notifiche via pec**
- 2) ex art. 16-decies. DL 179/2012 (introdotto dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 convertito con modifiche nella L. 83.2015 per la **conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti “cartacei” detenuti in originale e/o in copia autentica da depositarsi telematicamente**
- 3) ex art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012 (introdotto dall’art. 52 DL 90/2014) per **la conformità delle copie di atti e provvedimenti estratti dai registri informatici dei Tribunali**
- 4) ex art. 18 DL 132/2014 per **la conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento** da depositare telematicamente all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica.
- 5) ex art. 9 commi 1 bis (1) e 1 ter (2) L. 53/94 per la **conformità delle stampe cartacee delle notificazioni avvenute a mezzo pec** ex art. 3 bis comma 2.
- 6) ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 in relazione alla **conformità della copia digitale per la notifica via pec di un atto originariamente analogico** (Avv. Andrea De Angeli).

1. PROCURA ALLE LITI

- Il potere di “certificazione dell’autografia” della firma del cliente sulla procura speciale alle lite l’abbiamo sempre avuto.
- L’art. 83, III, comma, ultima parte, nel testo introdotto dall’art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69, così recita: *“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”*.

L'art. 83 cpc

- [I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
- [II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [[2699](#), [2703 c.c.](#)].
- [III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [[163](#)], del ricorso [[366](#), [414](#)], del controricorso [[370](#)], della comparsa di risposta [[167](#), [416](#)] o d'intervento [[2671](#)], del precetto [[480](#)] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [[499](#)], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (1).
- [IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Ci si è domandati.....

- LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.L. 83.2015 IN PUNTO ALLA CONFORMITA' DI COPIE INFORMATICHE DI ATTI IN POSSESSO DELL'AVVOCATO HANNO INFLUITO SULLE MODALITA' DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PROCURA "TRADIZIONALE" OSSIA RILASCIATA IN CALCE O A MARGINE DI UN ATTO, SOTTOSCRITTA ANALOGICAMENTE DAL CLIENTE E PER AUTENTICA?

- L'inciso finale della norma (“nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”) richiama la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione digitale (gli artt. 24 e ss. del CAD ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le relative regole tecniche, nonché il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), e non anche le regole tecniche sui documenti informatici e men che meno l'art. 22 comma 2 del CAD. In altri termini:

- il Legislatore ha privilegiato un'esigenza di semplificazione, prevedendo che la firma digitale apposta ad un documento già firmato analogicamente (sulla carta) dalla parte e, per la relativa certificazione d'autografia, dal Difensore, debba essere firmato digitalmente dal Difensore stesso ai soli fini di attestare (implicitamente) che quel documento è conforme all'originale cartaceo (e ciò anche alla luce della banalissima considerazione che una firma digitale colà apposta altra funzione non potrebbe avere), così collocando la procura digitalizzata e firmata digitalmente dall'Avvocato nel novero delle copie ex art. 22 comma 1 del CAD ed esattamente nel novero dei "documenti informatici contenenti copia di scritture private" cui "...è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale", pacifica essendo l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale all'Avvocato che compie la certificazione di autografia in calce alla procura.

Come utilizzare la procura “cartacea” nel pct

- E’ sufficiente scansionare la procura (completa della firma “cartacea” del cliente e per autentica dell’avvocato) e firmarla digitalmente, senza aggiungere altro.

Tipi di procura e tipi di firma

- La tradizionale procura a margine dell'atto introduttivo o della comparsa di costituzione e risposta (o degli altri atti previsti) seppur non sbagliata è perfettamente ammissibile. Si dovrà avere cura di farne scansione e di allegarla alla busta inviata per il deposito telematico o la messaggio PEC inviato per la notificazione e di sottoscriverla digitalmente.

IL DM 44/2011

- L'art. 18 del DM 44/2011 prevede al comma 5, che **La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.**
- La procura alle liti telematica deve contenere esplicito ed univoco riferimento alla causa per cui è stata rilasciata proprio perché non è più materialmente considerata unita all'atto per cui è stata rilasciata e ciò onde fugare dubbi che la medesima procura possa essere utilizzata per più procedimenti

La procura sottoscritta con firma digitale dal cliente

Come procedere

- 1) *Si predisporre la procura in file word (procura su foglio separato dall'atto cui accede, resa speciale con i riferimenti al giudizio per cui è rilasciata) e si converte in .pdf*
- 2) *il cliente sottoscrive il file digitalmente (in formato cades-bes o pades-bes) alla presenza dell'avvocato;*
- 3) *l'avvocato sottoscrive digitalmente (in formato cades-bes o pades-bes) il file già firmato in sua presenza;*
ATTENZIONE ALLA FIRME «A CASCATA» NON SUPPORTATE DA TUTTI I SOFTWARE
- 4) *nel caso di costituzione in giudizio depositando la procura il sistema chiederà di firmare una seconda volta la procura alle liti; è in tal caso possibile sottoscrivere la procura solo al momento della formazione della busta, così evitando che ciò avvenga due volte (anche tale evenienza non costituirebbe un dramma).*

Segnalo, solo per completezza, l'esistenza di una tesi secondo cui la procura firmata digitalmente ex art. 83 c.p.c. non necessiterebbe di autentica: nel dubbio, una firma in più non fa mai male.

Del resto, senza firma digitale dell'Avvocato sulla procura si generano degli errori nella compilazione della busta di deposito.

Vantaggi e svantaggi della procura firmata digitalmente

- Domanda (tratta dal sito avvocati telematici Napoli a cura dell'Avv. Roberto Arcella) : *Devo notificare una intimazione di sfratto per morosità. La cliente, società, mi ha conferito procura con documento firmato digitalmente che io, a mia volta, ho sottoscritto digitalmente per autentica della firma. Ora mi trovo con il file digitale ma devo notificare a persona fisica, quindi atto cartaceo a mezzo ufficiale giudiziario. Posso autenticare la procura telematica per notificarla in cartaceo o sono costretto a chiedere alla cliente una nuova procura in formato ... “tradizionale”, ossia con firma autografa del cliente? Grazie*
- **R:** Per l'art. 83 cpc, *“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici...”*. Per espresso dettato normativo, quindi, la procura digitale può essere adoperata soltanto se “legata” ad altro documento digitalizzato mediante strumenti informatici (la p.e.c. o al busta telematica di un deposito).
- Ne consegue che, per procedere alla notifica ed al deposito cartaceo, dovrai necessariamente farti rilasciare una nuova procura in formato cartaceo.

2. Potere di autentica della copia per immagine di un documento analogico originale

Atto di cui possediamo una copia autentica **cartacea** (per esempio decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo munito di formula - rilasciata necessariamente dalla cancelleria - Circolare del Ministro della Giustizia del 28 ottobre 2014 - oppure una sentenza e\o una ordinanza).

Art. 16 decies d.l. 18.10.2012, n. 179:

Art. 16 decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

MODALITA' DELL'ATTESTAZIONE

Si applicano i commi 2, 3 e 3 bis dell'art. 16 undecies d.l. 179/2012?

- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Ovvero, è possibile l'attestazione di conformità con documento informatico separato e, soprattutto, è obbligatorio inserire l'attestazione nella relazione di notificazione allorquando si tratti di atto da notificare a mezzo PEC?

Come inserire in calce alla copia informatica dell'atto l'attestazione di conformità??

Vari metodi:

1) il più empirico è di redigere l'attestazione di conformità con gli usuali redattori di testo, di stamparla e di creare una unica scansione del documento posseduto in originale o in copia autentica inserendo all'ultima pagina l'attestazione di conformità come sopra redatta.

Avremo un unico file con in calce l'attestazione

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

2) scansionare il file in pdf (prestando attenzione che lo scanner non generi un file pdf A non modificabile) e poi utilizzare la funzione “aggiungi testo” presente nelle versioni di acrobat reader successive alla 10 partendo dal menù “compila e firma”

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

3) creare un nuovo documento di testo con word, open office, o altro redattore di testi contenente l'attestazione di conformità, trasformarlo in pdf (testo) ed unirlo con un qualsiasi programma idoneo alla copia informatica documento di cui si deve attestarne la conformità

Il file così generato deve essere firmato digitalmente

Altri metodi....

- 4) scansionare il file in jpeg invece che in pdf, creare poi un nuovo documento di testo con word, open office, o altro redattore di testi, inserire l'immagine jpeg nel file e in calce l'attestazione di conformità, convertire poi il tutto in pdf;
- Il file così generato deve essere firmato digitalmente

- 5) scansionare il file in pdf e poi utilizzare l'ultima versione di Microsoft word che supporta la modifica dei file PDF;
- Il file così generato deve essere firmato digitalmente

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
DELLA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO**

- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____
cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X _____, procuratore di
(indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), **ai sensi degli
artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito
con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche ed
integrazioni**

ATTESTA

- che la suestesa copia informatica è estratta dall'originale in possesso del sottoscritto procuratore ed è conforme all'originale.
- La presente copia di compone di complessive n. X pagine inclusa la presente.
- Luogo, data
- Avv _____
- Documento firmato digitalmente

3. COPIE "ANALOGICHE" E "INFORMATICHE" ESTRATTE DAL FASCICOLO TELEMATICO

- Dal punto di vista strettamente pratico vi sono alcune importanti differenze tra le copie realizzate su supporto cartaceo (3a) e quelle realizzate su supporto informatico (3b).

3a ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA ANALOGICA

- (es.: stampa, dal fascicolo informatico, dell'atto e/o del provvedimento)
- in questo caso l'attestazione di conformità può essere apposta:
 - 1) in calce alla copia;
 - 2) a margine della copia (novità ma che per ragioni di spazio sul foglio cartaceo potrebbe essere poco utilizzata)
 - 3) su foglio separato che sia però materialmente congiunto alla copia stessa (per esempio attestazione sul retro dell'ultimo foglio oppure su foglio separato unito al resto mediante timbro di congiunzione dello studio).

Art. 16 bis d.l. 18.10.2012, n. 279

- 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

L'art 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ha introdotto ex novo l'art. **16 - undecies** al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

- «Art. 16-undecies, comma 1 (Modalità dell'attestazione di conformità)
- **COPIE ANALOGICHE (CARTACEE)**
- 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , **si riferisce ad una copia analogica**, l'attestazione stessa e' apposta **in calce o a margine della copia o su foglio separato**, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

NB Non vi sono limitazioni nell'utilizzo della copia analogica dell'atto e\o del provvedimento autenticata dall'avvocato e tratta dal fascicolo informatico

ESEMPI

- Copia decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per uso notifica
- Copia uso iscrizione ipotecaria di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna esecutivi (senza formula)
- Decreto di chiusura della procedura concorsuale;
- Sentenza di divorzio da produrre alla PA

Art. 18 d.p.r. 28.12.2000, n. 445

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

3. ...

Esempio di attestazione apposta in calce a copia cartacea estratta dal fascicolo telematico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avvocato Mauro Gualtieri del Foro di Rimini, cod.fisc. GLT MRA 69B12 A944U, procuratore domiciliatario di _____, cod.fisc. _____, attesta **ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179**, che il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto del Tribunale di Rimini n. 1234 del 16 marzo 2018, riprodotti nella presente copia su supporto cartaceo sono stati estratti dal fascicolo telematico del procedimento monitorio iscritto presso il Tribunale di Rimini al n. 4321/2018 R.G.C.C. e che sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

- La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessive 6 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.
- Rimini, lì 16 marzo 2018.
- Avv. Mauro Gualtieri
- [Sottoscrizione autografa dell'avvocato]

Formula “gradita” dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini per iscrizioni, trascrizioni, annotazioni

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di Rimini, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X)

• ATTESTA

ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9 bis, D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, così come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114 e successivamente modificato dall'art. 19 del D.L. 27.06.2015 n. 83, convertito con modificazioni in L. 06.08.2015 n. 132, che la presente copia su supporto cartaceo del _____ (descrivere l'atto), cron. N..... rep. N..... (es il ricorso, procura in calce e decreto ingiuntivo n. 0000/2015) estratta dal fascicolo informatico del procedimento RG n. _____ pendente avanti al Tribunale di _____ è conforme all'originale informatico depositato nello stesso.

- La presente copia si compone di n. _____ fogli, per complessive n. _____ facciate, inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.
- Rimini, lì _____ Avv. _____
- [Sottoscrizione **autografa** dell'avvocato]

3b ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA INFORMATICA

- Le norme di riferimento sono i commi 2 e 3 dell'art. 16 undecies d.lgs. 18.10.2012, n. 179, introdotto con il **decreto legge 83/2015, convertito con modificazioni, dalla Legge 6.08.2015, n. 132** (Modalità dell'attestazione di conformità) e l'art. 19 ter del Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, come modificato con decreto 28.12.2015

Art. 16-undecies commi 2 e segg (Modalità dell'attestazione di conformità)

COPIE INFORMATICHE

- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

- Al momento della introduzione del citato comma 9 bis dell'art. 16 bis del d.l. 18.10.2012, n. 179 (avvenuta ad opera dell'art. 52 d.l. 90/14) mancava una disciplina regolamentare sulle copie
- Purtroppo noi italiani siamo bravi in tutto, tranne che nell'essere liberali e la mancanza di un oppressivo precetto ci ha profondamente spaesati
- In effetti, la nuova norma, se da una parte conferiva il potere ora descritto, dall'altra **non disciplinava** le modalità attraverso le quali si dovesse procedere per attestarne la conformità: P A N I C O ! ! ! !
- Poi è intervenuto il D.P.C.M. 13.11.2014, accolto da taluni come il regolamento che mancava, ma con la complicazione delle previsioni legate all'attestazione su file separato, multipla o singola, recante l'impronta informatica del file dichiarato conforme: lo SPAVENTOSO HASH !!!
- **DOPPIO PANICO ! ! !**
- **Ma, poi, fortunatamente...**

Art. 19 *ter*, Provvedimento DGSIA 16.04.2014 come introdotto dall'art. 1 decreto 28.12.2015

(Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

1° ipotesi: l'attestazione nel medesimo documento informatico

Vale tutto quanto sopra illustrato con riguardo alla attestazione delle copie informatiche estratte da un originale (copia autentica) analogico.

2° ipotesi: l'attestazione nel documento informatico separato

La semplice lettura dell'art. 19 ter risolve praticamente tutti i problemi.

Gli accorgimenti da osservare sono quelli di effettuare la sommaria descrizione del file e di indicare correttamente il nome del file.

Le copie e l'attestazione devono essere inserite nella stessa busta.

Le copie non devono essere firmate.

Esempio di attestazione separata

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di _____, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____

ATTESTA

che i file Ingiunzione.pdf, Decreto.pdf e Procura.pdf allegati alla busta informatica cui viene allegata la presente attestazione, recanti la copia informatica rispettivamente del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 1234/2018, in data 16 marzo 2018, e della procura alle liti, sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico della causa civile iscritta presso la prima sezione civile del Tribunale di Rimini al n. 4321/2018, dal quale sono stati estratti.

Rimini, lì 16 marzo 2018.

(Documento firmato digitalmente)

Altro esempio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di _____, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____

ATTESTA

- 1) che il file Ricorso.pdf recante la copia del ricorso per decreto ingiuntivo;
 - 2) che il file Decreto.pdf recante la copia del decreto ingiuntivo n. 1234/2018 del Tribunale di Rimini;
 - 3) che il file Procura.pdf recante la copia della procura alle liti;
- tutti allegati alla busta informatica cui viene allegata la presente attestazione sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico della causa civile iscritta presso la prima sezione civile del Tribunale di Rimini al n. 4321/2018, dal quale sono stati estratti.

Rimini, lì 16 marzo 2018.

(Documento firmato digitalmente)

4. Attestazioni di conformità nell'ambito del processo esecutivo

- Il D.L. 132/2014 convertito con modifiche in L. 162/2014 è intervenuto anche sul comma 2 dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, come modificato dall'art. 52 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114,
- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente (2)(3).
- 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis (D.L. 18.10.2012, n. 179)

LE FONTI NORMATIVE

- Art. 518 c.p.c. (Forma del pignoramento)
- **VI comma.** *Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il **PROCESSO VERBALE, IL TITOLO ESECUTIVO E IL PRECETTO**. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente , entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo **497** copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di **QUINDICI GIORNI** dalla consegna al creditore (2).*
- 2) Comma sostituito dall'[art. 18 d.l. 12 settembre 2014 n. 132](#), modificato in sede di conversione dalla [l. 10 novembre 2014, n. 162](#). A norma del comma 3, del medesimo [art. 18](#), le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione

- **ARTICOLO 521 bis cpc**
- **Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**
- *(Articolo inserito, in sede di conversione, dall'[art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132](#), conv., con modif., in [l. 10 novembre 2014, n. 162](#). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione)*
- .
- [V]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. **Entro TRENTA GIORNI dalla comunicazione** di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.** .

- Art. 543 cpc (Forma del pignoramento) (esecuzione presso terzi)
- IV Comma) *Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di TRENTA GIORNI dalla consegna al creditore.*

Art. 557 c.p.c. (Deposito atto di pignoramento) (Esecuzioni Immobiliari)

- [I]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
- [II]. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione **ENTRO QUINDICI GIORNI** dalla consegna dell'atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo [555](#), ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
- [III]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Ricapitolando

- sia nelle esecuzioni mobiliari (presso il debitore che presso terzi) sia per le esecuzioni immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento, il difensore del creditore procedente **deve entro QUINDICI gg dalla consegna del verbale di pignoramento** (esecuzioni mobiliari presso il debitore ed immobiliari) entro **TRENTA gg** per la consegna della atto di pignoramento notificato presso terzi (e nella nuova ipotesi di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis cpc) depositare **TELEMATICAMENTE** nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione

Attestazione di conformità del titolo esecutivo

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
- ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 Il comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014 e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, che il **titolo esecutivo costituito da (es dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. ____/_____, munito della formula esecutiva in data _____)** riprodotto nella presente copia è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. __ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì _____ Avv. _____
- (documento firmato digitalmente)

Attestazione di conformità del precetto

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
- ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 Il comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014, e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, che **l'atto di precetto notificato in data _____ in danno _____** riprodotto nella presente copia è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. __ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì Avv. _____
- (documento firmato digitalmente)

Attestazione di conformità del pignoramento

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO
- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di _____, cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X , procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____
- ATTESTA
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 518, VI comma c.p.c., 521 bis comma IV c.p.c., (in caso di pignoramento di autoveicoli), 543, IV comma c.p.c. e 557 Il comma c.p.c., così come modificati dal D.L. 132\2014 convertito con modifiche in L. 162\2014, e degli artt. 16 bis, comma 2, 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, che l'atto di pignoramento eseguito in data _____ in danno _____ riprodotto nella presente copia è conforme all'originale in suo possesso. La presente copia di compone di complessive n. __ pagine inclusa la presente.
- Rimini lì _____ Avv. _____
- (documento firmato digitalmente)

5. AUTENTICAZIONE DELLA COPIA ANALOGICA DEL MESSAGGIO PEC RECANTE LA NOTIFICAZIONE TELEMATICA

La norma di riferimento è l'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53 che così dispone:

1-bis. **Qualora non si possa procedere** al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

- Dal 15 maggio 2014 -e cioè dall'entrata in vigore delle regole tecniche rese con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 che annoverano tra i tra i formati depositabili in via telematica i *file* .msg e .eml.- visto che i messaggi PEC di notifica possono essere depositati telematicamente, le ipotesi di *impossibilità del deposito telematico* sembra possano essere ricondotte esclusivamente ai casi di **mancata attivazione del pct** (es. presso Giudici di Pace, o la Suprema Corte di Cassazione) o di mancato funzionamento temporaneo del Processo Civile Telematico - **esecuzioni (nella fase di competenza dell'uff. giud.) e trascrizioni**, mentre gli *altri casi* diversi dal deposito stesso sembrano riferirsi ai depositi o alle esibizioni da effettuare in udienza, nel corso della quale non è possibile acquisire il *file* direttamente al fascicolo telematico.

Attenzione....

- I più attenti commentatori della norma (Avv. Tregnaghi, Avv. Maurizio Reale in commento Tribunale, Varese, sez. II, ordinanza 30/07/2015) ritengono che in caso di possibilità del deposito telematico verrebbe meno proprio il potere di certificazione del “cartaceo”.
- Posto che dal 27.06.2016 (data di entrata in vigore del D.L. 83.2015) è stata riconosciuta la validità incondizionata del deposito telematico degli atti introduttivi in Tribunale ed in Corte d’appello, coloro i quali notificano via pec un atto introduttivo avanti ai citati giudici di merito sarebbero poi obbligati a costituirsi solo telematicamente in quanto solo telematicamente possono e debbano fornire la prova del perfezionamento della notifica via pec.

Attestazione proposta dall'Avv. Gualtieri Camera Civile di Rimini

- *ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ*
- *Il sottoscritto avvocato ... del Foro di ..., C.F.: ..., procuratore domiciliatario di ..., C.F.: ..., attesta **ai sensi dell'art. 9, l. 21 gennaio 1994, n. 53**, che la presente copia su supporto cartaceo composta di complessivi n. ... fogli, per complessive ... facciate inclusa la presente, tutti sottoscritti dall'attestante, è conforme al messaggio di posta elettronica completo dei relativi allegati, recante la notificazione in proprio a mezzo posta elettronica certificata del (descrivere sinteticamente la natura dell'atto notificato) e in possesso del medesimo procuratore.*
- *Luogo e data* *Avv. ...*

IMPORTANTE

- Nel caso in cui la richiesta di spedizione in forma esecutiva ex art. 647 cpc (ad esempio di un decreto ingiuntivo del TRIBUNALE non provvisoriamente esecutivo divenuto esecutivo per mancata opposizione) si fondi su una notificazione a mezzo PEC, è da escludersi che gli avvocati possano autenticare la trasposizioni su supporto analogico della relazione di notificazione a mezzo PEC, posto che il potere riconosciuto in tal senso dai commi 1bis e 1ter dell'art. 9, l. 21 gennaio 1994, n. 53 (app. C), riguarda solo i casi di impossibilità di procedere con il deposito telematico.
- Una volta effettuato il deposito telematico del file .msg (estensione del client outlook) o .eml (estensione del client thunderbird) contenente la notificazione telematica, la "trasposizione" su supporto cartaceo della notifica (senza perdita di valore legale) può comunque essere eseguita autonomamente dalla Cancelleria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD

I vizi delle attestazioni

- **Difformi dal modello**
- **Irregolarità o nullità?**

- **Mancanza di conformità**
- **Irregolarità, nullità o inesistenza?**

Secondo Cass. S.U. 16/2000...

- L'irregolarità è caratterizzata da una minima difformità rispetto al modello, che non pregiudica la validità dell'atto processuale, né incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La nullità è costituita da una difformità dell'atto rispetto al modello tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta ove non fatta valere con la impugnazione (conversione della nullità della sentenza in vizi di gravame: art. 161, comma 1, c.p.c.).
- La inesistenza è ravvisata nelle ipotesi in cui l'atto processuale manca totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (così, in motivazione, Cass. s.u. n. 9859 del 1997), con la conseguenza che l'inesistenza dell'atto impedisce che la sentenza, che sullo stesso si fonda, possa passare in giudicato e con l'ulteriore conseguenza che tale inesistenza, può essere fatta valere con autonoma querela nullitatis, oltre che con i normali mezzi di impugnazione.

Tesi della INESISTENZA: Cass. 4454/1997

- «La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale».

Tesi della IRREGOLARITA': Cass. 10224/2014

- «Premesso che le violazioni di legge invocate da parte ricorrente non sussistono, atteso che l'art. 743 c.p.c., non impone che occorra annotare sull'originale dell'atto l'avvenuto rilascio di copie, nè l'art. 124 disp. att. c.p.c., stabilisce che il passaggio in giudicato debba essere annotato sull'originale della sentenza, appare risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte del cancelliere in ogni caso non determinano la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il *numerus clausus* delle ipotesi di nullità della notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale **finanche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione (cfr.Cass. n. 16317 del 2004eCass. n. 6272 del 1984)».**

Cass. 7 ottobre 2015, n. 20072

Declaratoria di inammissibilità di un ricorso per inesistenza della notifica effettuata via pec e la cui prova (necessariamente cartacea) non era stata fornita

Dal quadro normativo attentamente ricostruito dalla Corte di legittimità, emerge che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La mancata produzione nelle forme di legge della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi **l'inesistenza della notificazione**, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità».

Tribunale di Bologna del 22.10.2015 in <http://www.giuraemilia.it>
mancata o inesatta attestazione di conformità - mera irregolarità non inefficacia pignoramento

- Costituisce uno dei primi riferimenti giurisprudenziali sulle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012, introdotto dall'art. 19 DL 83/2015 convertito in L. 132/2015.
- Il provvedimento prende in esame, in particolare, l'eccezione del debitore esecutato-opponente secondo il quale il creditore procedente aveva "depositato con l'iscrizione a ruolo gli atti di cui all'art. 543, comma terzo, c.p.c. non correttamente autenticati ai sensi del secondo comma della disposizione summenzionata".
- Il Tribunale di Bologna ha ritenuto una mera irregolarità la mancata\non corretta attestazione di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo superata dalla esibizione in giudizio degli originali del titolo, precetto e pignoramento.
- Conseguentemente ha dichiarato non sussistere l'inefficacia del pignoramento nonostante l'attestazione non fosse stata (correttamente) apposta.

Cass. 31 agosto 2017, n. 20672

Una decisione che ha provocato giustificati allarmi, ma che non coglie decisamente nel segno. Nel caso di specie, era stata attestata la conformità al messaggio PEC di una notifica in cui gli allegati avevano estensione .pfd e non .p7m e la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per valutare se l'utilizzo di tale formato, ritenuto non regolamentare, avesse determinato una nullità.

<http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/09/20/notifica-pec-la-cassazione-errando-ritiene-valido-solo-il-formato-p7m>

Cass. 22 febbraio 2016, n. 3386

p.1. In via preliminare il Collegio rileva che parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione - ai sensi del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa - tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del primo inciso dell'art. 16-bis, comma 9-bis, dello stesso D.L. (comma aggiunto dalla L. n. 114 del 2014, art. 52, comma 1, poi così modificato dalla L. n. 132 del 2015, art. 19, comma 1, ma non sul punto):

"Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale".

La produzione della detta copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Peraltro, in calce al provvedimento così prodotto il difensore della ricorrente, Avvocato Giovanni Sozzi, ha apposto con modulo adesivo da lui firmato attestazione secondo cui il provvedimento stesso "è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi della D.L. n. 90 del 2014, art. 52. (OMISSIS)".

Ove tale attestazione si fosse inteso effettuarla ai sensi del secondo inciso del citato art. 16, comma 9-bis (secondo cui: "Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico") e per gli effetti del terzo inciso (secondo cui: "Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale"), se ne sarebbe dovuto rilevare l'irritualità: infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha restato l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacché, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.

Il ricorso è, dunque, procedibile ed appare anche tempestivo dato che risulta notificato il 9 gennaio 2015 e, quindi, nel trentesimo giorno dalla comunicazione a mezzo PEC del 10 dicembre 2014.

- *Grazie dell'attenzione*
- *Avv. Mauro Gualtieri.*